

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 75

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno

28 marzo 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 75/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 75/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	2
2006/C 75/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2006/C 75/04	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia	6
2006/C 75/05	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	10
2006/C 75/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	14
2006/C 75/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
2006/C 75/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor) ⁽¹⁾	18
2006/C 75/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4090 — WEST LB/Odewald/ASH) ⁽¹⁾	19
2006/C 75/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4126 — LBO France/Cegelec Holdings) ⁽¹⁾	19

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2006/C 75/11	Invito a presentare proposte — programma eLearning — EACEA/01/06	20
2006/C 75/12	Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» — Titolo dell'invito: PRO INNO Europe — Codice identificativo dell'invito: FP6-2006-INNOV-10-(Settori 2-4)	22



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 marzo 2006

(2006/C 75/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2025	SIT	tolar sloveni	239,59
JPY	yen giapponesi	140,15	SKK	corone slovacche	37,565
DKK	corone danesi	7,4617	TRY	lire turche	1,6160
GBP	sterline inglesi	0,68830	AUD	dollari australiani	1,6999
SEK	corone svedesi	9,3550	CAD	dollari canadesi	1,4100
CHF	franchi svizzeri	1,5733	HKD	dollari di Hong Kong	9,3312
ISK	corone islandesi	86,84	NZD	dollari neozelandesi	1,9753
NOK	corone norvegesi	7,9670	SGD	dollari di Singapore	1,9460
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 173,22
CYP	sterline cipriote	0,5759	ZAR	rand sudafricani	7,5168
CZK	corone ceche	28,670	CNY	renminbi Yuan cinese	9,6495
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3280
HUF	fiorini ungheresi	264,18	IDR	rupia indonesiana	10 876,61
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,443
LVL	lats lettone	0,6960	PHP	peso filippino	61,496
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,4150
PLN	zloty polacchi	3,9048	THB	baht thailandese	46,807
RON	leu rumeni	3,5112			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 75/02)

Data di adozione della decisione: 24.1.2006

Stato membro: Spagna (Castilla y León)

Numero dell'aiuto: N 8/06

Titolo: Aiuti a favore delle attività di promozione svolte dai Consigli per la denominazione di origine e l'indicazione geografica di provenienza, dagli organi di gestione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e dal Consiglio per l'agricoltura biologica di Castilla y León, per lo sviluppo di programmi volontari di divulgazione della qualità alimentare

Obiettivo: Sviluppare le azioni di informazione sui sistemi di controllo concernenti la qualità dei prodotti agro-alimentari per accrescere la fiducia dei consumatori nella produzione agricola e promuovere tale settore economico nella sua globalità

Fondamento giuridico: «Acuerdo de 20 de diciembre de 2005, del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por el que se establece la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario en las actividades promovidas por Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), órganos de gestión de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) y el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León para el desarrollo de programas voluntarios de divulgación de la calidad alimentaria»

Stanziamiento: 1 150 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Il tasso dell'aiuto sarà pari al 50 % del costo totale delle azioni previste con un massimale di 90 000 EUR per ente beneficiario

Durata: Dal 23 dicembre 2005 al 30 novembre 2006

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % del costo degli onorari di esperti

Durata: Illimitata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 25.1.2006

Stato membro: Regno Unito

Numero dell'aiuto: N 190/B/2005

Titolo: Estensione della riduzione dell'imposta relativa ai cambiamenti climatici (orticoltura).

Obiettivo: Grazie all'estensione dei regimi di aiuto n. NN 12/04, n. NN 28/04 e n. NN 27/04, l'orticoltura sarà ammissibile alla riduzione dell'80 % dell'imposta relativa ai cambiamenti climatici subordinatamente agli impegni assunti in campo ambientale

Fondamento giuridico: Finance Act 2000, Section 30 and Schedules 6 and 7

Stanziamiento: 25 miliardi GBP (36,4 Mio EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 80 %

Durata: A decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione fino al 31 marzo 2011.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 22.12.2005

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: NN 75/A/2005

Titolo: Dispositivo di sostegno per gli imprenditori agricoli in difficoltà (Agridiff) — assistenza tecnica

Obiettivo: Fornire prestazioni d'assistenza tecnica ad imprese che rischiano di trovarsi in difficoltà

Stanziamiento: 1 Mio EUR

Data di adozione della decisione: 27.2.2006

Stato membro: Regno Unito

Numero dell'aiuto: N 435/2004

Titolo: Base dati nazionale sull'allevamento, la valutazione e le prestazioni

Obiettivo: Creazione della base dati nazionale equina sull'allevamento, la valutazione e le prestazioni per migliorare l'efficienza della gestione dell'allevamento equino nel Regno Unito

Fondamento giuridico: Iniziativa a carattere non legislativo

Stanziamento:

— Costi della base dati equina nazionale:

2004/2005 253 000 GBP

2005/2006 120 000 GBP

2006/2007 127 000 GBP

— Aiuto *de minimis* alla *National Equine Database Society*: 45 000 GBP per un periodo di tre anni

— Remunerazione dei servizi forniti dalla *National Equine Database Society*: 112 860 GBP all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: 2004-2007

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 24.2.2006

Stato membro: Italia (Umbria)

Numero dell'aiuto: N 515/05

Titolo: Interventi nelle zone agricole danneggiate (eccesso di neve dal 18 gennaio al 3 marzo 2005 nella provincia di Perugia)

Obiettivo: Risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola ed alle strutture agricole da avversità atmosferiche (eccesso di neve dal 18 gennaio al 3 marzo 2005 nella provincia di Perugia).

Fondamento giuridico: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Stanziamento: Da finanziare tramite il bilancio approvato nell'ambito del fascicolo NN 54/A/04

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 3.2.2006

Stato membro: Spagna (Madrid)

Numero dell'aiuto: N 522/2005

Titolo: Aiuti al rinnovo del parco regionale dei trattori

Obiettivo: Migliorare le condizioni produttive agricole mediante investimenti nelle aziende agricole consistenti nella sostituzione dei trattori vetusti con trattori nuovi

Fondamento giuridico: «Orden .../2005, de..., de la Consejería de Economía e Innovación tecnológica, por la que se regula en la Comunidad de Madrid la concesión de ayudas para la renovación del parque regional de tractores agrícolas y se aprueba la convocatoria para el año 2006.»

Stanziamento: 500 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è stata fissata al 30 % dell'importo complessivo dell'investimento, IVA esclusa, con un massimale annuo di 9 000 EUR per trattore

Durata: Indeterminata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 24.1.2006

Stato membro: Paesi Bassi

Numero dell'aiuto: N 555/2002

Titolo: Differimento dell'imposta sulle riserve latenti in caso di cessazione delle attività allevatorie

Obiettivo: Differimento dell'imposta sulle riserve latenti di imprese beneficiarie di un regime per la cessazione delle attività allevatorie per l'abolizione degli ostacoli al proseguimento delle attività imprenditoriali

Fondamento giuridico: Artikel 3.64 van de Nederlandse Wet Inkomstenbelasting uit 2001

Stanziamento: Lo stanziamento per la presente misura deriva dalle entrate non percepite ma anticipate dallo Stato, in quanto gli agricoltori partecipanti non sono tenuti a pagare imposte sulle riserve latenti alla cessazione delle attività allevatorie ma solo quando cessano definitivamente tutte le attività agricole. Lo stanziamento dipenderà pertanto dal numero effettivo di agricoltori partecipanti, dal valore delle riserve latenti e dal periodo di ogni singolo differimento d'imposta

Durata: Indefinita

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 24.1.2006

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: Aiuto n. N 566/05

Titolo: Aiuto al passaggio dei macchinari e degli attrezzi agricoli e forestali all'olio vegetale come carburante

Obiettivo: Aiuto al funzionamento a favore delle imprese agricole e forestali per compensare i costi supplementari dovuti al passaggio dei macchinari al biocarburante (ottenuto da olio vegetale)

Fondamento giuridico: Richtlinie zur Förderung der Umrüstung der Antriebe land- und forstwirtschaftlicher Maschinen auf Pflanzenöl

Stanzamento: 7,5 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 5 000 EUR al massimo per macchinario

Durata: Le domande saranno accettate fino al 31.12.2008

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 3.2.2006

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 645/05

Titolo: Interventi nelle zone agricole danneggiate (gelate dal 10 gennaio al 10 marzo 2005 nella provincia di Catania)

Obiettivo: Compensazione dei danni arrecati alla produzione agricola da avversità atmosferiche (gelate dal 10 gennaio al 10 marzo 2005 nella provincia di Catania)

Fondamento giuridico: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Stanzamento: Da finanziare mediante il bilancio approvato nell'ambito del fascicolo NN 54/A/04

Intensità o importo dell'aiuto: Fino all'80 %

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 75/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa TowerBrook Investors II LP (Isole Cayman) controllata dall'impresa TowerBrook Investors Group (insieme TowerBrook Investors) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa GSE SA (Francia), inclusa la sua filiale Compagnie des Contractants Regionaux (insieme GSE) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per TowerBrook Investors: fondo d'investimento,
- per GSE: attività immobiliari.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

(2006/C 75/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»⁽¹⁾), secondo la quale le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce preparato o conservato, originari della Thailandia (il paese interessato), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 13 febbraio 2006 dalla Association Européenne des Transformateurs de Mais Doux (AETMD) (il denunziante) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di granturco dolce preparato o conservato.

2. Prodotto

Il prodotto che, secondo quanto affermato nella denuncia, sarebbe oggetto di dumping è il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*), in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, dichiarato di norma al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*), in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato di norma al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia (il prodotto in esame). I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale stabilito in base ai prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Thailandia sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato, tra le altre conseguenze, hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto in questione originario della Thailandia sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento per i produttori/esportatori della Thailandia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale di dumping⁽²⁾ (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.)

⁽²⁾ I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il numero totale di dipendenti;
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle vendite delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Thailandia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al punto 7:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Thailandia inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori/esportatori della Thailandia che chiedono l'applicazione di un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di applicazione del campionamento ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario quanto prima, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico per il campionamento

- i) Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Ogni altra informazione pertinente per la selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non

riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J- 79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e di conseguenza, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2006/C 75/05)

Numero dell'aiuto: XA 1/2006

Regione: Provincia di Gelderland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: *Subsidie regeling Vitaal Gelderland (SvG)*. Paragrafo 2.2.4 *Duurzame landbouw* (agricoltura sostenibile). L'SvG comprende diversi settori strategici a favore dei quali sono concesse sovvenzioni. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa ad altre autorità o è inferiori alla soglia «de minimis» e per questo motivo non forma oggetto di notifica. Per la sezione Acqua è stata avviata una procedura di notifica distinta.

Fondamento giuridico: Artikel 2.2.4.1 van de SvG. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1/2004, artikelen 4, 7 of 14, tweede lid, onderdelen c, d III en d IV, kunnen voor subsidie in aanmerking komen

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:

Per l'insieme del capitolo Ambiente, paesaggio naturale ed agricoltura: EUR 7 760 000

Unicamente per la sezione Agricoltura: EUR 1 700 000

Intensità massima dell'aiuto:

Misure d'investimento (articoli 4 e 7): il 25 % con un minimo di EUR 10 000, e un massimo di EUR 30 000

Servizi di consulenza (articolo 14): il 75 % fino a un massimo di EUR 30 000

Organizzazione di mostre ed esposizioni (articolo 14): il 25 % fino a un massimo di EUR 30 000

Data di applicazione: 10 gennaio 2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 1° gennaio 2008

Obiettivo dell'aiuto: Il settore agricolo e orticolo della provincia di Gelderland è costantemente oggetto di una profonda trasformazione. Le politiche di mercato e dei prezzi e la politica ambientale incidono considerevolmente su questa situazione. La crescita, l'espansione o la cessazione delle attività sono le tre opzioni per le imprese individuali. L'obiettivo principale è assistere gli agricoltori in questa scelta e organizzare uno scambio delle conoscenze. Un secondo obiettivo è incoraggiare gli agricoltori ad investire in misure ambientali extra-regolamentari e nella diversificazione (riconversione). A tal fine si ricorre agli articoli 4, 7 e 14

Settore o settori economici interessati: La misura si applica agli agricoltori e agli allevatori, alle organizzazioni agricole e ad altre istituzioni agricole, ma solo nel settore della produzione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincie Gelderland
Dienst REW/EU programmasecretariaat
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Sito Internet: www.gelderland.nl

Aiuto N.: XA 82/2005

Stato membro: Italia

Regione: Abruzzo

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Contributo regionale integrativo fino alla misura del contributo statale sulla spesa dei premi assicurativi qualora il contributo ministeriale sia inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. 102/04 (80 %).

Base giuridica:

Normativa nazionale: Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102

Normativa regionale: Legge Regionale 7 novembre 2005 n. 32

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: - Fino a EUR 500 000

Intensità massima dell'aiuto: Differenza tra la somma erogata dal Ministero e l'80 % del costo dei premi assicurativi

Data di applicazione: 2005

Durata del regime o dell'aiuto individuale: segue la durata della Legge nazionale

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto al pagamento dei premi assicurativi per avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali. Art. 11 Reg. CE 1/2004. Il regime di aiuto copre fino all'80 % della spesa dei premi assicurativi qualora il contributo statale non raggiunga tale percentuale

Settore o settori interessati: Produzioni vegetali. Il regime si applica sulla spesa per i premi assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno, determinato secondo i criteri esposti nell'art. 11 comma 2 del reg. CE 1/2004, superi il 20 % della produzione nelle aree svantaggiate e il 30 % nelle altre zone

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Abruzzo
 Direzione agricoltura foreste e sviluppo rurale
 Alimentazione caccia e pesca
 Via Catullo, 17
 Pescara (Italia)

Sito Web: www.regione.abruzzo.it/

Numero dell'aiuto: XA 84/05

Stato membro: Finlandia

Regione: Lapponia e Oulu, regione di Kainuu

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuto all'insediamento di giovani allevatori di renne

Fondamento giuridico: Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 150 000-300 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: conforme al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

Data di applicazione: 1° gennaio 2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: durata illimitata

Obiettivo dell'aiuto: articolo 8: sviluppo strutturale dell'allevamento di renne

Settori interessati: Agricoltura: allevamento di renne

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus
 Ruokasenkatu 2
 FIN-96200 Rovaniemi

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
 PL 86
 FIN-90101 Oulu

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
 Kalliokatu 4
 FIN-87100 Kajaani

Sito Web: www.mmm.fi/tuet/valtontuet/ryhmapoikkeusasetus.

Aiuto n.: XA 85/05

Stato membro: Francia

Regione: Pays de la Loire

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti al mantenimento della certificazione nel settore dell'agricoltura biologica (settore della produzione e settore della trasformazione)

Fondamento giuridico:

- Articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003
- Articles L 1511-1 et L 1511-2 du code général des collectivités territoriales
- Délibération du conseil régional du 21 octobre 2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 400 000 EUR all'anno, per due anni

Intensità massima dell'aiuto:

- per i produttori «bio»: 100 % del costo esentasse delle spese sostenute per il controllo dall'organismo di certificazione
- per i trasformatori «bio»: 50 % del costo esentasse delle spese sostenute per il controllo dall'organismo di certificazione, con un massimale individuale di aiuto di 1 000 EUR/anno

Data di applicazione: Dall'arrivo dell'avviso di ricevimento della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Due anni rinnovabili

Obiettivo dell'aiuto: Accompagnare e promuovere la produzione di prodotti biologici con l'assunzione a carico in tutto o in parte dei costi obbligatori della certificazione effettuata da organismi indipendenti a titolo del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 22 luglio 1991

Settori interessati: Tutte le aziende aventi produzioni biologiche e tutti i trasformatori agro- biologici, certificati e che non beneficiano più di aiuti alla conversione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil régional de Pays de la Loire
 Hôtel de la Région
 1 rue de la Loire
 F-44966 Nantes
 Cedex 9
 Interlocuteur: M. Alain THEBAUD

Sito Internet: www.paysdelaloire.fr/entreprendre

Aiuto n.: XA 86/05

Stato membro: Lettonia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuto agli investimenti agricoli

Fondamento giuridico: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība" 13. pielikums.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Importo totale del regime di aiuti nel 2005. LVL 4 792 505 (EUR 6 819 120)

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è accordato a concorrenza del 30 % per le seguenti finalità: acquisto di attrezzature di prima trasformazione e di conservazione dei cereali, delle piante oleose e fibre (in particolare acquisto e installazione di bilance automatiche, acquisto di attrezzature di laboratorio), ricostruzione o rinnovo di edifici, acquisto dei relativi materiali da costruzione, costruzione di piattaforme asfaltate o in calcestruzzo accanto ai punti di prima trasformazione, per un importo non superiore a 20 LVL al m²; acquisizione delle tecniche di raccolta del lino; ricostruzione o rinnovo di edifici destinati alla produzione di prodotti di allevamento (miele, latte) e/o acquisto dei relativi materiali di costruzione, acquisto di attrezzature per la mungitura. Acquisizione di tecniche utilizzate nella produzione agricola (trasformazione del suolo, fertilizzazione, semina e piantagione, protezione chimica delle piante, acquisto di veicoli specializzati per la raccolta del latte o acquisto di cisterne per il latte, acquisto di torchi per l'olio, acquisizione di tecniche di semina, di piantagione e di coltivazione nei settori ortofrutticoli, attrezzature di trasformazione della frutta e delle bacche, tecniche di preparazione del foraggio nel settore dell'allevamento).

L'importo totale dell'aiuto concesso non può superare 30 000 LVL per richiedente e 100 000 LVL per le cooperative di servizi agricoli autorizzate. L'importo delle risorse assegnate, sul quale l'aiuto è calcolato, è determinato conformemente al prezzo iniziale (senza IVA) indicato nei documenti giustificativi dell'acquisto. Le spese di trasporto non sono comprese nel calcolo della sovvenzione.

Data di applicazione: 25 novembre 2005

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 30 dicembre 2005

Obiettivo dell'aiuto: Incoraggiare gli investimenti nell'agricoltura per aumentare il valore aggiunto della produzione e migliorare la qualità dei prodotti agricoli

Settori interessati:

Piccole e medie imprese che svolgono attività agricola.

Settori che rientrano nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Zemkopības ministrija
Rīga 04.10.2005.
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV — 1981

Sito Internet: www.zm.gov.lv

Altre informazioni: L'entrata in vigore del presente regime abroga i regimi di aiuti XA 29/05 un XA 72/05

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Corsi di aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari

Base giuridica: Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro». Deliberazione della Giunta regionale n. 3306 del 22.10.2004, Direttive Generali realizzazione corsi. Il testo della legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8/1990.

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Lo stanziamento annuale viene stabilito dalla Legge finanziaria approvata ogni anno dal Consiglio regionale. In via presuntiva si ritiene possa essere prevista una dotazione finanziaria annuale di 220 000 EUR. La cifra riportata deve intendersi indicativa

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 % della spesa ammissibile, sulla base di un parametro costo/ora di formazione che attualmente è definito in 110 EUR/ora

Data di applicazione: 2 gennaio 2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto:

1) Formazione. Articolo 14 del Regolamento (CE) n.1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003

Costi ammissibili coperti dal regime: spese inerenti l'organizzazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore e dei loro collaboratori

Settore o settori interessati: Il regime riguarda attività di formazione professionale indirizzata agli agricoltori che operano nell'ambito della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione del Veneto
Giunta Regionale
Direzione agroambiente e Servizi per l'agricoltura
Via Torino, 110
I-30174 Mestre Venezia (VE)

Sito Web:

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/1990/90lr0010.html>

<http://www.regione.veneto.it/Bandi+e+concorsi>

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/Formazione+e+aggiornamento>

Aiuto N.: XA 87/2005

Stato membro: Italia

Regione: Regione del Veneto

Aiuto N.: XA N. 88/05

Stato Membro: Italia

Regione: Molise

Titolo del regime di aiuto: «misure a sostegno del settore agricolo del Programma Leader Plus Molise — regime di aiuto in esenzione regolamento (CE) 1/2004 GU L 1 del 3.1.2004»

Spesa annua prevista: al 31 dicembre 2006 EUR 3 500 000

Data di applicazione: L'aiuto è concesso dalla data del 15 novembre 2005

Durata del regime: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è limitato alle PMI attive nel settore della produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

L'aiuto è finalizzato alla innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale

Si applica

- articolo 4 investimenti nelle aziende agricole;
- articolo 5 conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali;
- articolo 7 investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

- GAL Moligal
Via Zurlo n. 5
I-86100 Campobasso
- GAL Innova Plus
Via Sturzo, 22
I-86035 Larino (CB)
- GAL Molise Verso il 2000
C.da Pesco Farese, 22
I-86025 Ripalimosani (CB)

Sito Web:

www.europa.molisedati.it
www.siar.molise.it

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2006/C 75/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 6.9.2005

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 175b/2005

Titolo: Sostegno a progetti dimostrativi per l'impiego a fini energetici di materie prime rinnovabili

Obiettivo: Protezione dell'ambiente

Fondamento giuridico: Bundeshaushaltsordnung, insbesondere §§ 9, 23, 24, 44 mit Verwaltungsvorschriften

Stanzamento: 8 mio EUR all'anno (per l'insieme dei due progetti n. N 175a/2005 e N 175b/2005)

Intensità o importo dell'aiuto: per l'aiuto all'investimento iniziale fino al 100 %; per l'aiuto al funzionamento 50 %

Durata: Pagamento unico per l'aiuto all'investimento; 5 anni per l'aiuto al funzionamento

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione: 2.9.2005

Numero dell'aiuto: N 256/2005

Stato Membro: Estonia

Titolo nella lingua originale: Saastetasu asendamise programm

Base giuridica nella lingua originale: Saastetasu seadus § 19

Obiettivi: Sviluppo regionale — Protezione ambientale [Industria manifatturiera — Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua]

Stanzamento: Importo totale dell'aiuto previsto: 150 milioni di EEK

Intensità d'aiuto massima: 40-50 %

Durata: Data di fine: 31.12.2006

Altre informazioni: Regime di aiuto — Agevolazione fiscale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 23.11.2005

Stato membro: Slovacchia

N. dell'aiuto: N 354/05

Titolo: aiuto individuale a favore di Madách-Posonium, s.r.o.

Obiettivo: sostenere i periodici di una minoranza linguistica

Base giuridica:

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Stanzamento: 1 500 000 SKK

Intensità o importo dell'aiuto: 11,7 %

Durata: 2005

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 23.11.2005

Stato membro: Slovacchia

N. dell'aiuto: N 355/05

Titolo: sostegno pubblico a favore di Kalligram, s.r.o., Bratislava

Obiettivo: sostenere una rivista letteraria di una minorità linguistica

Base giuridica:

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Stanzamento: 1 080 000 SKK

Intensità o importo dell'aiuto: 50,9 %

Durata: 2005

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione: 29.9.2005

Numero dell'aiuto: N 370/2005

Stato Membro: Polonia [Północno-Zachodni]

Titolo: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

Base giuridica: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

Obiettivi: Sviluppo regionale [Tutti i settori]

Stanziamiento: Importo totale dell'aiuto previsto: 5 milioni di PLN

Durata: Data di fine: 31.12.2006

Intensità d'aiuto massima: 50 %

Altre informazioni: Regime di aiuto — Agevolazione fiscale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 1.12.2004

Stato membro: Irlanda

Aiuto n.: N 387/2004

Denominazione: Sgravi fiscali per investimenti in film

Obiettivo: Promuovere gli investimenti nella produzione cinematografica

Base giuridica: Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended

Stanziamiento: 26 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Circa il 16,5 %

Durata: 2005-2008

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 21.12.2005

Stato membro: Repubblica slovacca

Aiuto n.: N 537/2005

Denominazione: Aiuti individuali per la produzione audiovisiva a favore di JAKUBISKO FILM s.r.o.

Obiettivo: Sostegno finanziario alla produzione audiovisiva

Base giuridica:

a) Zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,

b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

c) Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Stanziamiento: 13 milioni di SKK

Intensità o importo dell'aiuto: 3,25 %

Durata: Aiuto *una tantum* accordato dopo la sua approvazione (31.12.2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 16.10.2002

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 549/02

Denominazione: Sostegno alla produzione cinematografica nel Land Assia — Hessische Filmförderung

Obiettivo: Settore cinematografico

Base giuridica: Leitlinien der Hessischen Filmförderung für die Filmförderung und die Förderung audiovisueller Medien im Land Hessen

Stanziamiento: 1 167 500 EUR per il 2002

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile, sempre inferiore al 50 %

Durata: Fino alla fine del 2004

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 19.6.2002

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto N: N 746/01

Denominazione: Sostegno alla produzione cinematografica dei Paesi Bassi

Obiettivo: Settore cinematografico

Base giuridica: Voorstel tot wijziging van wet inkomensbelasting 2001 (FIA)

Stanziamiento: Per lo meno 29,48 milioni di EUR per il periodo 2002-2003

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile, salvo eccezioni sempre inferiore al 50 %

Durata: Fino alla fine del 2003

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 21.12.2005

Stato membro: Germania [Schleswig-Holstein]

Aiuto n: NN 74/2005

Denominazione: Sostegno finanziario alla produzione audiovisiva nello Schleswig-Holstein

Obiettivo: Audiovisivo

Base giuridica: § 73 Absatz 3 Rundfunkgesetz für das Land Schleswig-Holstein

Stanziamiento: 4 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto:

Fino al 50 %; nel caso di film difficili e con risorse finanziarie modeste, l'intensità di aiuto può arrivare fino all'80 %;

80 % per azioni di formazione.

Durata: Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 75/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 17.3.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese italiane Autostrade S.p.A. («Autostrade»), controllata da Edizione Holding S.p.A., e SIAS S.p.A. («SIAS»), controllata da Aurelia S.p.A. acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo comune dell'impresa cilena Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. («Costanera») mediante l'acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Autostrade: gestione delle autostrade,
- per SIAS: gestione delle autostrade, costruzione,
- per Costanera: gestione delle autostrade urbane in Cile.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor)

(2006/C 75/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Seagate Technology («Seagate», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Maxtor Corporation («Maxtor», USA) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Seagate: Dischi duri (drives) e relativi componenti,

— per Maxtor: Dischi duri (drives).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4090 — WEST LB/Odewald/ASH)**

(2006/C 75/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4090. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4126 — LBO France/Cegelec Holdings)**

(2006/C 75/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4126. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — PROGRAMMA ELEARNING — EACEA/01/06

(2006/C 75/11)

1. Campo d'applicazione

Il presente invito a presentare proposte verte su tre dei quattro settori di intervento del programma eLearning: promuovere l'alfabetizzazione digitale, campus virtuali europei e azioni trasversali.

2. Priorità generali

L'invito è incentrato sulla promozione, la divulgazione e lo sfruttamento («valorizzazione») dei risultati, delle buone prassi e degli insegnamenti acquisiti tramite l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente in Europa.

Le proposte verteranno su altri progetti dell'iniziativa o programma di eLearning (completati o in corso) o su altre azioni finanziate dalla Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali e locali nonché enti pubblici o privati.

Lo scopo è di garantire che i prodotti, risultati e conclusioni esercitino un impatto massimo colpendo la vasta comunità dell'istruzione e della formazione. Le proposte devono garantire che i risultati e le realizzazioni riguardino essenzialmente il settore pubblico (ad es. fonti aperte, shareware, ecc.) anziché essere di natura strettamente commerciale o parte di una normale evoluzione di attività.

Sono previsti due tipi di progetti:

- i progetti di *valorizzazione* che contribuiranno ad effettuare un'analisi critica dei risultati e delle esperienze, ad avviare analisi comparative e a divulgare le conoscenze acquisite;
- i progetti di *rete* che forniranno i servizi essenziali necessari alla divulgazione e allo sfruttamento dei risultati su una scala più vasta possibile.

3. Priorità specifichea) *Promozione dell'alfabetizzazione digitale*

Le proposte devono incentrarsi sulla diffusione e lo sfruttamento effettivi e sostenibili dei risultati desunti da progetti, azioni o strumenti esistenti di alfabetizzazione. Sarà opportuno porre un'enfasi speciale sulla chiara individuazione delle categorie di destinatari e delle loro esigenze, sugli intermediari (settore del volontariato, comunità universitarie e dell'insegnamento, municipalità, ecc.), sui mezzi che consentano di giungere agli utenti finali nonché su una precisa specifica per la divulgazione dei risultati dei progetti, comprendenti indicatori qualitativi e quantitativi. Ci si attende che le proposte delineino una chiara strategia a lungo termine, identificando e analizzando i problemi potenziali e presentando misure obiettive per affrontarli.

b) *Campus virtuali europei*

- La prima priorità consiste in una revisione critica sistematica dei progetti o esperienze esistenti di campus virtuali, compresa la loro valorizzazione in termini di condivisione e trasferimento di know-how, non perdendo di vista il sostegno alle strategie di dispiegamento a livello europeo.

- La seconda priorità consiste nel fornire sostegno alla divulgazione di soluzioni ripetibili volte all'allestimento di campus virtuali a livello europeo e all'instaurazione di comunità di responsabili delle decisioni.

c) *Azioni trasversali*

Le proposte relative a questa parte dell'invito offriranno sostegno all'analisi, la divulgazione e lo sfruttamento dei risultati e dell'esperienza desunti essenzialmente dall'iniziativa e dal programma di eLearning. Lo scopo è di garantire che essi ottengano un impatto massimo sulla vasta comunità dell'istruzione e della formazione.

Il quarto settore di intervento, il gemellaggio elettronico delle scuole in Europa (e-Twinning) e la promozione della formazione degli insegnanti, sarà oggetto di inviti distinti su base ristretta.

4. Ammissibilità dei candidati

L'istituto coordinatore/promotore e le altre organizzazioni coinvolte devono essere legalmente costituiti. L'organismo coordinatore/promotore e le organizzazioni partner devono avere sede in uno dei seguenti paesi: uno dei 25 Stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Bulgaria.

Le condizioni e le modalità di partecipazione al programma per gli Stati del SEE e la Bulgaria sono stabilite conformemente alle disposizioni pertinenti degli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità e suddetti paesi.

5. Bilancio e durata

Denominazione	Bilancio disponibile per l'azione	% del finanziamento del totale dei costi ammissibili	Finanziamento comunitario massimo
Alfabetizzazione digitale	1,2 milioni EUR	Massimo 80 %	300 000 EUR
Campus virtuali europei	3,5 milioni EUR		1 000 000 EUR
Azioni trasversali	0,88 milioni EUR		500 000 EUR

Il finanziamento sarà incentrato sulla valorizzazione dei risultati e dell'esperienza anziché sullo sviluppo di strumenti, software o contenuto (il finanziamento di quest'ultimo sarà pertanto limitato a non oltre il 20 % del bilancio totale).

Ogni proposta avrà una durata compresa tra 12 e 24 mesi. I costi per l'attuazione dei progetti sono ammissibili solo a partire del 1° dicembre 2006.

6. Termine per la presentazione delle domande: 19 maggio 2006

7. Presentazione delle domande

Per accedere alla documentazione completa e ottenere ulteriori informazioni sul presente invito a presentare proposte si rimanda al seguente indirizzo Internet:

<http://eacea.cec.eu.int>

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca»

Titolo dell'invito: PRO INNO Europe

Codice identificativo dell'invito: FP6-2006-INNOV-10-(Settori 2-4) ⁽¹⁾

(2006/C 75/12)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽²⁾ il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽³⁾, denominato in appresso il «programma specifico».

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico la Commissione delle Comunità europee (in appresso la «Commissione») ha adottato in data 6 dicembre 2002 un programma di lavoro per «strutturare lo spazio europeo della ricerca» ⁽⁴⁾ che definisce in modo più dettagliato obiettivi e priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) ⁽⁵⁾ (in appresso «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST vanno presentate secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2. Il presente invito a presentare proposte di azioni indirette di RST (in appresso «l'invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nell'allegato. L'allegato contiene, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, una data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

⁽¹⁾ Il settore 1 sarà sviluppato nell'ambito del contratto Trendchart 15.12.2003 – 14.1.2008.

⁽²⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

⁽⁴⁾ Decisione C(2002)4791 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4726, C(2005)969, C(2005)1447, C(2005)3190, C(2005)4206, C(2005)5735 e C(2006)336 della Commissione, tutte non pubblicate.

⁽⁵⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

3. Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni indicate nelle regole di partecipazione e non si trovano in alcuno dei casi di esclusione contemplati dalle regole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST nel rispetto delle condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito in questione.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. I proponenti tuttavia dovranno prima firmare una dichiarazione attestante che essi non si trovano in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni elencate nell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4. La Commissione fornisce ai proponenti guide che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST. La Commissione mette a disposizione anche gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» ⁽⁸⁾. Le guide, gli orientamenti nonché il programma di lavoro e altre informazioni relative all'invito a presentare proposte possono essere richiesti alla Commissione ai seguenti indirizzi:

Commissione europea
FP6 Information Desk
Direzione generale RTD
B-1049 Bruxelles
Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ C(2003)883 del 27.3.2003, modificata da ultimo da C(2004)3337 del 1.9.2004.

5. I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema di presentazione elettronica delle proposte [Electronic Proposal Submission System — EPSS⁽¹⁾]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione a presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere fatta per iscritto al seguente indirizzo: entr-info-innov-fp6@cec.eu.int. Essa deve essere accompagnata da una spiegazione dei motivi per i quali si chiede questa autorizzazione. I proponenti che desiderano presentare la proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano completate a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i moduli (parte A) e il contenuto (parte B).

Prima di essere inviate elettronicamente le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off line o on line. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato PDF («portable document format», compatibile con Adobe, versione 3 o versioni più aggiornate, con font incorporati). I documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line oppure on line) è disponibile sul sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione

(ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST autorizzate a essere inviate in versione cartacea che risultano incomplete non saranno accettate.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportati nell'allegato J degli orientamenti sulle procedure di valutazione e di selezione delle proposte.

6. Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST pervenute dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8. Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9. I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che li riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).

⁽¹⁾ L'EPSS è uno strumento destinato a assistere i proponenti nella preparazione e nella presentazione di proposte per via elettronica.

ALLEGATO

- 1) **Programmi specifici:** «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca»
- 2) **Attività:** Ricerca e innovazione
- 3) **Titolo dell'invito:** PRO INNO Europe
- 4) **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2006-INNOV-10-(Settori 2-4) ⁽¹⁾
- 5) **Data di pubblicazione:** 28 marzo 2006
- 6) **Termine ultimo per la presentazione delle proposte:** 28 giugno 2006, ore 17 (ora di Bruxelles)
- 7) **Bilancio totale indicativo:** 5,75 mio EUR
- 8) **Settori oggetto dell'invito, strumenti e bilancio indicativo per settore:**

Settore		Strumenti ⁽¹⁾	Bilancio indicativo
1.2.2.3	Settore 2: INNO-Policy Watch	SSA	Settore 2: 4,5 mio EUR
	Settore 3: INNO-Views		Settore 3: 0,75 mio EUR
	Settore 4: INNO-Valutazione		Settore 4: 0,5 mio EUR

⁽¹⁾ CA = azioni di coordinamento; SSA = azioni di sostegno specifico.

- 9) **Numero minimo di partecipanti ⁽²⁾:**

Strumento	Numero minimo di partecipanti
SSA	1 soggetto giuridico di un SM o un SA

- 10) **Limitazioni alla partecipazione:**

Settore 2: nessuna

Settore 3: nessuna

Settore 4: nessuna

- 11) **Accordi di consorzio:** Se fanno parte di un consorzio, i partecipanti azioni specifiche di sostegno che rientrano nelle parti 2, 3 e 4 del presente invito sono tenuti a concludere un accordo di consorzio.

- 12) **Procedura di valutazione:**

— La procedura di valutazione prevede una sola fase.

— In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

— La Commissione potrà proporre, se del caso, la fusione delle proposte selezionate.

- 13) **Criteri di valutazione e ponderazione:** Per i criteri applicabili a ciascuno strumento vedere l'allegato B del programma di lavoro del programma specifico «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca».

— Per i settori 2, 3 e 4 saranno applicate le seguenti ponderazioni:

Criteri/ponderazione	Settore 2	Settore 3	Settore 4
1. Pertinenza	15%	15%	15%
2. Qualità dell'azione di sostegno	30%	30%	30%
3. Impatto potenziale	10%	10%	10%
4. Qualità della gestione	25%	25%	25%
5. Mobilitazione delle risorse	20%	20%	20%

⁽¹⁾ Il settore 1 sarà sviluppato nell'ambito del contratto Trendchart 15.12.2003 – 14.1.2008.

⁽²⁾ SM = Stati membri dell'UE; SA (inclusi i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

- Le seguenti soglie saranno applicate ai tre settori di questo invito:
qualità dell'azione di sostegno: 3 su 5; qualità della gestione: 3 su 5; mobilitazione delle risorse: 3 su 5.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle guide per il proponente e nella guida di valutazione.

14) **Calendario indicativo della valutazione e dei contratti:**

- Risultati della valutazione: previsti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata al punto 6.
- Firma del contratto: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore 6 mesi dopo la data di scadenza indicata al punto 6.

15) **Procedura di revisione:** Nessuna revisione è prevista per questi tre settori.

16) **Modalità finanziarie:** Per i settori 2, 3 e 4: Il contributo CE può coprire fino al 100 % dei costi rimborsabili.
